



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ramondo Antonio(interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
302	16/12/2021	17	8

Oggetto:

Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per un "Centro Ricerca, Innovazione, Trasferimento tecnologico e Sviluppo sostenibile per la Transizione ecologica - CRI TEST".

Societa' Smart SEA s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a. la società SMART SEA S.r.l. in data 01/07/2021 ha presentato domanda di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs, acquisita al protocollo regionale in data 13 Luglio 2021 con il n. 369577, 152/06 e smi per il progetto “*Centro Ricerca, Innovazione, Trasferimento tecnologico e Sviluppo sostenibile per la Transizione ecologica - CRI TEST*”, allegando il progetto definitivo e la documentazione tecnica-amministrativa prevista dalla normativa vigente per la realizzazione dell’iniziativa in esame;
- b. la Commissione Tecnico-Istruttoria–prevista dalla D.G.R. n° 8 del 15/01/2019 e s.m.i. - ha effettuato la preistruttoria della documentazione trasmessa dalla SMART SEA S.r.l, da cui risulta –giusto verbale del 6/08/2021 che:
- b.1 gli obiettivi principali del progetto sono:
 - *“Realizzare un Centro Ricerche al servizio delle imprese*
 - *Incubatore innovativo di Start Up industriali per le imprese campane*
 - *Centro di Formazione permanente per le tematiche energetiche, ambientali e Industria 4.0*
 - *Fornire assistenza per la valorizzazione dei fondi PNRR*
 - *Essere il Trade Union tra Ricerca Universitaria e Industria (cfr. ricerca applicata)*
 - *Realizzare prove e sperimentazioni nel settore ambientale su scala reale per le imprese*
 - *Fornire servizi ambientali in ottica green alle imprese campane*
 - *Follow-up industriale di impianti innovativi*
 - *Favorire la crescita green delle imprese campane*
 - *Laboratorio di analisi e monitoraggio ambientale al servizio delle imprese e degli enti*
 - *Sperimentazione sulle green energy (fotovoltaico, solare termico, bioidrogeno,...) “*
 - b.2 il sito, ove realizzare l’impianto, è ubicato nella zona ASI di Acerra, nelle immediate vicinanze del termovalorizzatore, della centrale Friel Acerra e dell’impianto New Green Fuel. La società proponente ha effettuato, sua sponte, anche le valutazioni sugli impatti ambientali cumulativi ed ha applicato molteplici BAT (Best Available Technology) non cogenti per il caso de quo.
- c. con nota prot. 0424020 del 23/08/2021 è stata convocata per il giorno 13/09/2021 la Conferenza di servizi – prevista dal citato art.208, co.3 – ai fini dell’esame della richiesta autorizzativa su indicata, chiedendo alla società proponente SMART SEA s.r.l., di trasmettere l’istanza, comprensiva degli allegati tecnici, a tutti gli enti invitati ai lavori della conferenza di servizi;
- d. in data 24/08/2021 la società proponente ha trasmesso, a mezzo pec, come da documentazione agli atti, l’istanza con gli allegati tecnici a tutti gli enti invitati ai lavori della conferenza di servizi;

RILEVATO CHE:

- a. nella Conferenza di servizi, iniziata in data 13/09/2021 e conclusasi in data 03/11/2021, il contenuto dei cui verbali si richiama – esaminata la documentazione presentata dalla società proponente SMART SEA S.r.l, acquisita agli atti con prot. n.369577del 23/07/2021 e successivamente integrata con documentazione depositata in atti – è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- **a.1)** nella **prima seduta del 13.09.2021** sono stati acquisiti **il parere favorevole del Consorzio ASI di Napoli**, non presente alla seduta, pervenuto a mezzo pec **prot. 4625 del 13/09/2021**, acquisito agli atti in pari data con prot. 451405; **il parere favorevole dell’ARPAC** con suggerimenti, condivisi dagli enti presenti, rilasciato a valle di chiarimenti, richiesti dall’Agenzia regionale con nota prot.54489/2021, forniti dalla società proponente con documentazione tecnica depositata in tale seduta di conferenza; **il parere favorevole dell’Ente Idrico Campano** espresso durante la seduta. Con nota prot. 126655 del 10/09/2021, acquisita agli atti con prot. n. 450888 del 13/09/2021, **la Città Metropolitana di Napoli**, non presente alla seduta, **ha trasmesso richiesta di integrazioni e chiarimenti. Il Comune di Acerra ha inviato a mezzo pec nota prot. 74275/2021** acquisita con prot. regionale n. 450900 del 13/09/2021, riportante esito sfavorevole, perché l’impianto tratterà anche rifiuti speciali e pericolosi, e, a dire dell’ente

comunale, l'area industriale di Acerra sarebbe soggetta ad un "vincolo escludente" contenuto nel Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS). Durante la seduta di conferenza "il rappresentante del Comune di Acerra rettifica la nota prot. 74275/2021, precisando che non è da considerarsi parere negativo ma come osservazioni".

La società proponente ha depositato la seguente documentazione integrativa: copia della convenzione sottoscritta con il consorzio ASI, copia del decreto di assegnazione ASI, documentazione tecnica di riscontro alle richieste integrative dell'ARPAC, del Comune di Acerra e della Città Metropolitana di Napoli ed una perizia asseverata sulla assenza dei vincoli sul sito, indicati in macroscala dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali.

Alla luce della documentazione depositata dalla società Smart-SEA nella seduta del 13/09/2021 e della successiva ampia e articolata discussione, il Presidente ha chiesto "alla conferenza di esprimersi su quanto dichiarato dal Comune di Acerra con nota prot. 74275/2021."

Tutti gli enti presenti a tale seduta del 13/09/2021 (**Regione Campania, ARPAC Dipartimento di Napoli, Ente Idrico Campano e Comune di Acerra**), alla luce delle controdeduzioni presentate dalla società Smart-SEA s.r.l. e del successivo dibattito **hanno ritenuto "superate" le osservazioni del Comune di Acerra sulla incompatibilità dell'impianto con il sito, secondo il vigente PRGRS della Regione Campania, ed hanno ritenuto, altresì, superate le osservazioni del Comune di Acerra relative al regolamento ASI** alla luce del parere favorevole espresso dal medesimo Consorzio, della convenzione stipulata tra il Consorzio ASI e la società Smart SEA s.r.l. e delle controdeduzioni presentate della società.

-In sintesi per la compatibilità del PRGRS si è valutato quanto segue:

Il PRGRS è un documento che interessa tutta la regione Campania e le analisi al suo interno sono eseguite in macroscala, lasciando alle procedure autorizzative l'analisi di dettaglio del quadro vincolistico del singolo lotto di terreno, così come fatto nel caso in esame. Si riporta un estratto del PRGRS:

"E' agevolmente comprensibile, dunque, la necessità di dovere considerare attendibili solo da un punto di vista qualitativo i cartogrammi relativi agli strati che rappresentano i vincoli gravanti sul territorio regionale elaborati per il presente PRGRS ed è necessario, dunque, prevedere un loro aggiornamento con la massima risoluzione possibile per tutte le fasi a valle.

Si raccomanda fortemente che in fase di monitoraggio e revisione del presente PRGRS venga previsto uno specifico momento di analisi delle fonti ed approfondimento dei supporti informativi cartografici forniti coinvolgendo tutti i soggetti istituzionalmente competenti con responsabilità e ruoli specifici: i) nella cartografia ufficiale ed unificata della regione; ii) nella redazione dei piani provinciali, comunali e supercomunal; iii) nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti; iv) nelle procedure di valutazione ambientale per la localizzazione di dettaglio di nuovi impianti."

Da un'approfondita analisi cartografica, eseguita dal proponente e verificata dagli Enti, passando da un approccio generale/qualitativo ad un approccio di merito, è emerso che:

"Il sito in esame non rientra, da un'analisi in scala di dettaglio e con delle verifiche tecniche in concreto, all'interno dei vincoli indicati in macroscala nel PRGRS Campania da V-01 a V-014. Il vincolo V-15, non è un vincolo escludente, ma una sorta di raccomandazione agli enti che svolgeranno delle analisi di dettaglio"

Per concludere sull'area individuata per realizzare l'iniziativa de qua non sono presenti vincoli escludenti e nell'ambito dell'approfondito iter autorizzativo sono stati valutati e ponderati in dettaglio tutti i vincoli contenuti nel PRGRS, con particolare riferimento al vincolo V-15. In tal senso gli Enti partecipanti ai lavori della conferenza di servizi hanno impartito specifiche prescrizioni.

-In sintesi in merito al comma 4 dell'art 7 del "Regolamento per l'insediamento di iniziative imprenditoriali negli agglomerati del consorzio ASI di Napoli – Integrazioni approvate con Deliberazione del Consiglio Generale n. 3 del 01.02.2021" si è valutato quanto segue.

Si riporta un estratto del citato regolamento - Art.1 Oggetto di disciplina - comma 2. "Le procedure di assegnazione di aree e/o di immobili sono eseguite in conformità al Piano Territoriale Regionale approvato con legge regionale 13/2008, alla legge regionale 16/2004 e secondo le indicazioni e parametri urbanistici previsti nelle Norme Tecniche d'Attuazione, **nonché agli Indirizzi della**

programmazione socio-economico regionale. “ Si osserva che gli *“indirizzi della programmazione socio-economico regionale”* nel caso del settore del trattamento rifiuti sono indicati nel PRGRS e nella Legge 14/2016 e smi, che, al pari delle PTR e delle NTA, non prevedono vincoli escludenti a priori nelle aree industriali.

Il comma 4 dell'art 7 del citato regolamento riporta: *“Nell'agglomerato industriale ASI di Acerra sono da ritenersi escluse le autorizzazioni all'insediamento di qualsiasi attività economica di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, in nome del principio di precauzione e salvaguardia del territorio.”*

Detto comma deve essere interpretato come una semplice “raccomandazione”, altrimenti vi sarebbe un difetto di competenza del Consorzio ASI nell'individuare le aree interdette all'installazione degli impianti di trattamento rifiuti, competenza legislativa esclusiva dello Stato, delle Regioni e delle Province. All'uopo si richiama il disposto di cui agli artt. 196, comma 1, lett. n) e o), e 195, comma 1, lettera p), del d. Lgs. n. 152 del 2006 in cui viene attribuito direttamente allo Stato la potestà, esclusiva, di individuare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, e che soltanto all'esito di una tale fase le Regioni possono definire a loro volta i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione dei predetti impianti.

Nel caso di specie la legge regionale n. 14/2016 indica che la Regione deve predisporre il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito, "PRGR") che, tra gli altri aspetti, deve riportare anche le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l'individuazione delle aree non idonee (artt. 9, 11 comma 1, e 12, comma 3, lett. b.).

Il PRGRS Campania, nelle zone ASI non prevede limitazioni escludenti per la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, fatta salva l'applicazione delle procedure di VIA, AIA e di art.208 d.lgs. 152/06. Inoltre limitare a priori l'installazione di impianti di trattamento rifiuti in un'area, comporterebbe incrementare la densità degli stessi nelle aree vicine, prevaricando così le competenze regionali in materia di «governo del territorio» e pianificazione degli impianti di trattamento rifiuti.

Si ricorda inoltre che *“le autorizzazioni all'insediamento di qualsiasi attività economica di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi”* sono di competenza esclusiva dello Stato e/o delle Regioni, a seconda della tipologia/dimensione impiantistica.

Infine si evidenzia che l'applicazione del principio di precauzione non si può fondare sull'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici. In termini generali, il principio di precauzione richiede un'istruttoria rigorosa e un contemperamento con il principio di proporzionalità, mancanti nel caso di specie, riguardante, tra l'altro un'iniziativa che è stata anche definita dalla stessa ASI *“quale attività green a basso impatto ambientale”* nell'ambito del proprio parere favorevole.

Si ribadisce che le criticità soprariportate sono state ritenute “superate” da tutti gli enti, ed in particolare dallo stesso Comune di Acerra, in base alle motivazioni sopraindicate ed esplicitate con maggior dettaglio nelle controdeduzioni depositate in atti dal proponente.

Dopo un'ampia discussione, tutti gli Enti, compreso il Comune di Acerra, hanno convenuto, che *“l'utilizzo delle Best Available Technologies analizzate (non cogenti per il caso in esame), le scelte progettuali, le misure di mitigazione adottate, nonché le prescrizioni degli enti permettono di rendere l'iniziativa compatibile con il territorio e gli impatti dell'impianto, diretti ed indiretti, trascurabili per l'ambiente e la salute della popolazione.”*

La Conferenza, su esplicita richiesta del Comune di Acerra, è stata aggiornata al 17/09/2021 per consentire a tale comune di esprimersi sugli aspetti urbanistico e acustico.

-a.2) alla seduta del 17/09/2021 il Comune di Acerra non ha partecipato, né trasmesso alcun parere relativo agli aspetti urbanistico e acustico. Nella citata seduta, in cui era presente solo la società proponente e la Regione, è stato acquisito il **parere favorevole della Città Metropolitana di Napoli, prot. 128434 del 16/09/2021, trasmesso a mezzo pec, registrato agli atti con prot. n. 460215 del 17/09/2021.**

La società proponente ha approfondito il progetto in esame limitatamente all'impatto acustico ed alla conformità urbanistica (così come da ordine del giorno della seduta), depositando:

- Perizia asseverata sulla compatibilità acustica dell'intervento redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
- Perizia asseverata sulla compatibilità urbanistica dell'intervento redatta da tecnico abilitato;

La Società ha evidenziato che il parere favorevole rilasciato dall'ARPAC, nella precedente seduta del 13/09/2021, si riferisce anche all'impatto acustico e che il Consorzio ASI Napoli ha assegnato l'area industriale in conformità al Piano Territoriale Regionale e secondo le indicazioni e parametri urbanistici previsti nelle Norme Tecniche d'Attuazione (cfr. pareri prot. 4179 del 04.08.2021, allegato alla perizia - prot. 4625 del 13/09/2021- convenzione);

Dopo un'approfondita analisi, viste anche le perizie asseverate depositate dalla proponente, risulta che:

- *“l'area in esame è un'area di tipo prettamente industriale, allo stato con una densità di aziende attive bassissimo;*
- *l'iniziativa è compatibile dal punto di vista urbanistico e rispetta i principi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, con particolare riferimento agli aspetti localizzativi;*
- *Il proponente ha illustrato il rispetto delle NTA per zona industriale. Per tale aspetto si fa anche riferimento al parere ASI n. 4179 del 04.08.2021 e smi ;*
- *le scelte tecnologiche effettuate sulla base delle tecnologie disponibili, ed in linea con le Migliori Tecnologie Disponibili, consentono di minimizzare gli impatti ambientali, ciò con particolare riferimento all'impatto acustico;*
- *l'impatto ambientale della componente rumore, valutato, in analogia con quanto fatto per la componente aria, in modo estremamente cautelativo con tutti gli impianti/macchinari a pieno regime, contemporaneamente e per tutta la giornata, risulta compatibile con l'area in cui sarà installato l'impianto.”*

Il Presidente, pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta e dei pareri favorevoli espressi ha dichiarato **chiusa la conferenza alle ore 11:48 con una valutazione positiva del progetto**. Dopo la chiusura della Conferenza è stato acquisito alle ore 12:01, al prot. regionale n° 460657 la **richiesta del Comune di Acerra del 17/09/2021, delle ore 8:50, di rinvio della seduta per consentire all'ente il completamento dell'istruttoria**. Al fine di favorire al massimo la partecipazione e il contraddittorio procedimentale **con nota prot. 470830 del 23/09/2021, la Regione ha convocato un'ulteriore seduta per il giorno 14/10/2021, a cui il comune, reiterando il comportamento assunto nella precedente seduta, non ha partecipato**.

-a.3) In tale **seduta del 14/10/2021** – presenti la società proponente e la Regione – è stata richiamata tutta l'istruttoria svolta, con i relativi pareri e prescrizioni, nonché la documentazione tecnico-amministrativa consegnata dalla società proponente, depositata in atti e indicata di seguito:

- nota del Consorzio ASI prot. 5046 del 05/10/2021 acquisito con protocollo regionale 495586 del 07/10/2021, parere favorevole per l'iniziativa *“quale attività green a basso impatto ambientale”*;
- parere favorevole prot. VVF n°43820 del 22/09/2021 del Comando Provinciale di Napoli VVF sul progetto; (depositata in atti dal proponente);
- nota del Consorzio ASI prot. 4806 del 21/09/2021 in cui l'ente consortile conferma il rispetto della DGR 8/2019 in merito alla disponibilità del suolo (depositata in atti dal proponente);

La Società proponente ha evidenziato che con DGC n. 168 del 30/09/2021 il Comune di Acerra ha adottato un nuovo PUC, ai sensi del quale l'area in esame ricade in categoria “D5 – Comparto produttivo ASI”, in cui sono ammesse destinazioni consentite negli strumenti urbanistici generali e attuativi del Consorzio ASI”(punto 35.3).

Il tecnico della società proponente ha evidenziato che il nuovo PUC, allo stato in fase di consultazione pubblica e non ancora approvato, dal punto di vista urbanistico, per il caso in esame, non comporta di fatto modifiche rispetto al vecchio PRG rimandando per le aree ASI a norme sovraordinate. L'ASI, inoltre, per il progetto de quo ha già espresso parere favorevole, considerando il progetto *“green e a basso impatto ambientale”*.

Su invito del presidente il proponente ha illustrato in dettaglio il progetto in esame. Sono stati approfonditi con particolare attenzione gli aspetti della compatibilità ambientale, acustica ed urbanistica con verifiche in concreto sull'idoneità del sito.

Dall'approfondimento risulta che *“l'impianto è ubicato nella zona ASI di Acerra nella parte terminale della cosiddetta “area C”, nelle vicinanze sono presenti la Centrale Friel Acerra, il termovalorizzatore di Acerra e le piazzole per lo stoccaggio delle ecoballe gestite dalla SAPNA, oltre una serie di altre attività presenti nella tavola “1.3.9_21.051.SA1.0033 - Valutazione impatti - Tav. Inquadramento” (cfr. Impianto New Green Fuel et al.). Le indagini sul top soil presentate spontaneamente dalla proponente nella seduta di CdS del 13/09/2021, in quanto l'area è già stata restituita agli usi legittimi dal Ministero dell'Ambiente, mostrano il rispetto dei limiti di legge e la mancanza di ricaduta al suolo di particolato inquinante.*

La realizzazione dell'impianto, non comporta significativi rimodellamenti alla morfologia dei terreni e in considerazione della superficie pianeggiante dell'area, l'ubicazione dell'impianto non interferisce con punti di vista panoramici, allo stato comunque non presenti.

Dall'esame della documentazione cartografica allegata all'istanza, dalle valutazioni effettuate dagli Enti e da quanto esposto dalla società si evince che sul lotto in esame non gravano vincoli escludenti e in particolare risulta che:

- *il centro abitato più vicino è distante circa 1 km;*
- *non sono presenti recettori sensibili (scuole, ospedali, asili, etc..) in prossimità dell'impianto;*
- *l'area in esame ha una densità abitativa molto bassa;*
- *nell'ambito del vigente PTR il Comune di Acerra ricade nei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) E-1 Napoli N-EST a dominante Urbano Industriale per il quale non vengono individuate restrizioni specifiche all'insediamento di impianti quale quello in esame;*
- *l'elevata distanza dai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dalle aree e dai beni di notevole interesse culturale;*
- *l'assenza di vincoli paesaggistici ed archeologici (ex art. 142 D.Lgs. 42/2004);*
- *assenza di vincoli escludenti individuati dal Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS) Campania e smi ed in generale il rispetto del PRGRS;*
- *l'elevata distanza dalle zone speciali di conservazione individuate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR n° 357/97 ed in particolare da zone protette/da tutelare (SIC, ZPS, zone umide, Important Bird Area, parchi regionali, zone a prevalenza dominazione naturalistica, oasi WWF, etcc);*
- *elevata distanza da aree e componenti di interesse naturalistico quali complessi vulcanici, aree montane, aree della fascia costiera, aree boscate, laghi e bacini;*
- *da una valutazione di dettaglio del sito non sono presenti zone DOC e DOCG, ed in generale culture agricole di pregio;*
- *l'assenza di usi civici;*
- *la non appartenenza del sito alle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come “Sistemi territoriali di Sviluppo Dominanti” a matrice Naturalistica (Aree A), così come indicato nella LR Campania n° 57/2018;*
- *attuazione del principio di prossimità e di autosufficienza impiantistica sanciti dal D.Lgs. 152/2006 e smi (non cogenti per il caso in esame) nonché rispetto dei principi della LR 14/2016 e smi;*
- *il sito non rientra nelle aree di maggiore rilevanza naturalistica (parchi nazionali, regionali, aree protette, etc...);*
- *non sono presenti faglie e aree ad attività vulcanica, né aree a rischio sismico di I categoria;*
- *non sono presenti doline, inghiottitoi ed altre forme di carsismo superficiale;*
- *non sono presenti attività idrotermali né aree inondabili.*

Nello specifico l'area non ricade tra quelle a rischio ai sensi dell'art. 17, comma 3 lettera m della Legge n° 183/89 (aree individuate nei Piani di Bacino come aree a rischio di alluvione e/o frana) né sottoposta a vincolo idrogeologico istituito con Regi Decreti n° 3267/1923 e n° 1126/1926. A tal fine si veda la perizia asseverata sui criteri localizzativi presentata dal proponente (il sito è esterno ai vincoli presenti nel PAI).

“Dall'esame della documentazione in atti si evince altresì che la viabilità di accesso risulta sufficiente per il transito di mezzi in progetto, e non si prevede un incremento del traffico pesante significativo, rispetto alle infrastrutture presenti, data l'esiguità degli automezzi a servizio dell'impianto. Le verifiche in atti sono state effettuate con ipotesi molto cautelative.”

In dettaglio sono state “illustrate le scelte localizzative, l'idoneità del lotto in esame, i macchinari presenti, la coerenza dell'iniziativa con il PRGRS, le tecnologie basso impatto ambientale utilizzate nel settore dei rifiuti, gli schemi di funzionamento impiantistico, i sistemi di protezione ambientale nonché in vantaggi pubblici in termini di riduzione del gap impiantistico campano (con particolare riferimento ad alcune tipologie di attività di recupero), lo sviluppo di un'iniziativa green in un'area in crisi industriale finanziata con molteplici interventi pubblici, lo sviluppo di un'iniziativa incentrata sulla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nei settori “Energia e Ambiente” incentivati dalla programmazione regione sulla ricerca e la riduzione della movimentazione dei rifiuti prodotti in Regione Campania, con riduzione sostanziale dell'inquinamento e dei rischi legati alla logistica, nonché rispetto del principio di prossimità. All'uopo si ricorda che, ai sensi dell'art 177 com. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”.

Il Presidente, pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta e dei pareri favorevoli espressi ha **dichiarato chiusa la conferenza, con la valutazione positiva del progetto.**

Successivamente alla chiusura della Conferenza del 14/10/2021 (cfr. ore 12,45) sono stati acquisiti agli atti :

- la **richiesta** prot. 85481/2021 **del Comune di Acerra** -inviata a mezzo pec il 13/10/2021 alle ore 15:48 e registrata al prot. regionale n° 511313 del 15/10/2021 - **di rinvio della seduta** motivata con l'esigenza di approfondimento istruttorio prima della “*formulazione dei pareri, anche alla luce dell'intervenuta adozione del PUC*”;
- il **parere favorevole dell'Ente Idrico Campano allo scarico**, acquisito al prot. n° 511321 del 15/10/2021, che conferma quello già reso nella seduta del 13/09/2021, con l'aggiunta di alcune prescrizioni.

La **Regione con nota prot. 511422 del 15/10/2021** -in cui si evidenzia che, per l'ambito urbanistico considerato, il nuovo PUC non comporta variazioni rispetto al vecchio PRG e per l'aspetto acustico fa ancora riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica del 31/07/2007- **ha convocato**, sulla base della richiesta del Comune, **un'ulteriore seduta di conferenza di servizi al 22/10/2021**, precisando che “*per garantire all'Ente procedente un margine temporale congruo per le proprie valutazioni, per l'espletamento dell'istruttoria amministrativa e per l'emissione del provvedimento finale nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, non saranno accolte ulteriori richieste di proroga o di rinvio*” e che “*In un'ottica di fattiva collaborazione l'invio a mezzo mail pec di pareri/note a poche ore dalla seduta di Conferenza di servizi, non assicura che gli stessi siano protocollati ed acquisiti in sede di Conferenza*”.

-**a.4)** nella **seduta di conferenza del 22/10/2021**, il **Comune di Acerra** è risultato **di nuovo assente**. In tale seduta - presenti la Regione, il proponente, l'EIC e l'ARPAC - la società ha espresso “*il proprio dispiacere e disappunto nel constatare la mancata partecipazione del Comune di Acerra*” ed ha effettuato una precisa ricostruzione dell'iter amministrativo del procedimento de quo, evidenziando che la mancata partecipazione alle sedute di conferenza da parte di un ente, viene definita dalla stessa giustizia amministrativa come una forma di ostruzionismo, citando:

“ex plurimis TAR Marche n° 00291/2014” “In questo senso, è ovvio che, in linea generale, gli enti coinvolti debbono esprimere il proprio parere nel corso della riunione della c.s. e che l’eventuale “ostruzionismo” (leggasi mancata partecipazione o partecipazione non costruttiva) debba essere in qualche modo sanzionato.”

La proponente ha evidenziato che *“la presente iniziativa è legata all’ottenimento di finanziamenti caratterizzati da forti limiti temporali”*, limiti incompatibili con un comportamento dilatorio. Ha chiesto altresì che il procedimento sia svolto senza violazione dei principi generali di economicità ed efficacia che disciplinano l’azione amministrativa.

Gli Enti presenti alla seduta di conferenza di servizi hanno preso *“atto delle dichiarazioni del proponente e del fatto che il Comune di Acerra per ben tre volte (13/09/2021-17/09/2021-14/10/2021) ha richiesto un differimento della data di seduta di Conferenza di Servizi, che la Regione Campania con uno spirito di leale collaborazione ha sempre concesso, senza che poi vi fosse una partecipazione dell’Ente comunale alle nuove sedute.”* La Conferenza ha preso atto inoltre che l’Ente comunale ha inviato le richieste di rinvio a mezzo pec poche ore prima delle sedute, richieste che sono state acquisite al protocollo dopo il termine delle sedute stesse. **Gli Enti hanno evidenziato che il comportamento assunto dal Comune di Acerra finalizzato a ritardare la conclusione del procedimento, non solo viola l’obbligo di assumere comportamenti improntati alla correttezza e buona fede, ma è contrario al principio di leale collaborazione tra PA e privato, oltre a ripercuotersi sul buon andamento della pubblica amministrazione.**

Nella seduta del 22.10.2021 è stato evidenziato che:

“Il Comune di Acerra, a seguito di un’attenta istruttoria, nella seduta del 13 Settembre 2021, insieme agli altri Enti, ha espresso un parere estremamente favorevole all’iniziativa de qua evidenziando che “l’utilizzo delle Best Available Technologies analizzate (non cogenti per il caso in esame), le scelte progettuali, le misure di mitigazione adottate, nonché le prescrizioni degli enti permettono di rendere l’iniziativa compatibile con il territorio e gli impatti dell’impianto, diretti ed indiretti, trascurabili per l’ambiente e la salute della popolazione.” L’autorizzazione unica di cui all’art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce, per espressa previsione normativa, variante allo strumento urbanistico onde le disposizioni dettate in ambito urbanistico non possono essere d’impedimento alla realizzazione degli impianti. Inoltre il loro corretto inserimento nell’ambiente è preservato altresì dalla stringente normativa regionale di settore, che con molteplici prescrizioni/indicazioni riduce notevolmente gli impatti ambientali delle iniziative esaminate.”

La conferenza di servizi, dopo ampia discussione, ha confermato i verbali del 13/09/2021, del 17/09/2021 e del 14/10/2021 e le valutazioni ivi effettuate, nonché acquisito ai propri atti la **nota ASI prot. 5355 del 21/10/21**, trasmessa a mezzo mail pec, in cui si dichiara *“a seguito di un’attenta analisi della documentazione acquisita in atti (con particolare riferimento sia alla documentazione prodotta dal proponente sia alle conclusioni degli enti partecipanti alle sedute di conferenza di servizi del 13.09.2021, del 17.09.2021 e del 14.10.2021 che si condividono e si fanno proprie), si conferma il parere favorevole espresso con le note prot. n. 4625 del 13.09.2021 e prot. n. 5064 del 05.10.2021 per l’istanza della SMART SEA ser, CRI TEST Innovation LAB quale “attività green a basso impatto ambientale”.*

In detta seduta il proponente ha depositato in atti il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) aggiornato al fine di recepire sia le indicazioni/prescrizioni degli Enti (ARPAC, Regione, Comune, Ente Idrico) del 13/09/2021 sia le prescrizioni date nelle altre sedute di conferenza, nonché quelle dell’Ente Idrico Campano con nota prot. 511321 del 15/10/2021. La rappresentante **dell’EIC, con riferimento al succitato parere, dichiara che la prescrizione relativa al rispetto dei parametri per lo scarico in acque superficiali è un mero rifiuto, e i limiti da rispettare sono quelli inerenti la pubblica fognatura.**

In detta seduta gli enti hanno valutato *“che con le numerose prescrizioni effettuate sulle diverse matrici (aria, acqua, rumore, suolo e sottosuolo) l’iniziativa risulta ancora più compatibile con l’area in cui sarà installato l’impianto e la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione.”*

Il Presidente, pertanto, sulla base dell’istruttoria svolta e dei pareri favorevoli espressi ha dichiarato **chiusa la conferenza, con la valutazione positiva del progetto.**

Al termine della seduta di conferenza di servizi il proponente ha depositato in atti una richiesta di rilascio del “decreto autorizzatorio” entro i termini indicati dal comma 8 dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi (cfr. 150 gg) riservandosi di adire le vie legali in caso di inadempimenti.

Il **Comune di Acerra**, con nota prot. 87820/2021 inviata a mezzo pec il 21/10/2021 alle ore 16:34, acquisita agli atti con prot. regionale n° 526661 del 25/10/2021, ha **chiesto un ennesimo rinvio della seduta, sempre con la medesima motivazione. La Regione**, con nota prot. 527210 del 25/10/2021 ha **convocato una nuova seduta di conferenza di servizi per il 03/11/2021 alle ore 9:30**, precisando ancora una volta che *“per garantire all’Ente procedente un margine temporale congruo per le proprie valutazioni, per l’espletamento dell’istruttoria amministrativa e per l’emissione del provvedimento finale nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, non saranno accolte ulteriori richieste di proroga o di rinvio.”*

-a.5) nella seduta del 03/11/2021, constatata l’**assenza del Comune**, la società proponente ha espresso nuovamente *“il proprio dispiacere e disappunto nel constatare la mancata partecipazione del Comune di Acerra”* ed evidenziato che *“il Comune di Acerra richiede continui rinvii ed alla fine non partecipa ai lavori della conferenza, con un comportamento non ispirato al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, all’economicità e celerità del procedimento amministrativo.*

Si riporta un estratto di detta seduta:

“Il presidente, dopo aver constatato la presenza del solo proponente alla seduta del 3/11/2021 fa un richiamo al procedimento de quo illustrando lo stesso sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. Dopo aver constatato che la succitata seduta è stata aggiornata sulla base di una specifica richiesta del Comune di Acerra, e che lo stesso Ente comunale oggi non è presente, così come non sono presenti pareri e/o richieste di rinvio, richiama il verbale della seduta di conferenza del 22/10/2021 che si intende integralmente riportato e confermato.

Dopo una breve discussione e richiamate le premesse del presente verbale, la conferenza, in base all’approfondito iter istruttorio fin qui svolto ed alle considerazioni sopraindicate, esaminata in dettaglio la domanda della società SMART SEA e gli elaborati tecnici consegnati, tenuto conto dei lavori della conferenza e dei pareri espressi dagli Enti che vengono qui richiamati, ritenute superate le criticità emerse come già dettagliato in atti, valuta positivamente l’iniziativa in esame, ex art 208 comma 6 D.Lgs. 152/06 e smi, approvandola con le prescrizioni impartite dagli Enti.

I lavori della conferenza terminano alle ore 10:02.

Il presidente dichiara chiusa la Conferenza, la Regione emetterà il provvedimento finale sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi.”

Il **Comune di Acerra**, in data 03/11/2021 con due mail pec postume prot. comunale n° 90827/2021 delle ore 10:06 e 10:13, di uguale contenuto, dichiara *“essendo risaliti i casi di contagio da Covid sul nostro territorio, chiede di poter svolgere la predetta conferenza in via telematica, inviando un link al quale poter accedere. Qualora non venga inviato il predetto link di accesso, si chiede un rinvio della stessa.”* Successivamente facendo seguito alla citata richiesta di rinvio della seduta, con e-mail ordinaria nello stesso giorno, evidenziava quanto segue:

- *“violazione dell’art l’art.73 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2021”;*
- *“parere negativo espresso dal comune di Acerra durante le sedute precedenti, della conferenza di servizio” ;*
- *riservandosi di comunicare “altresì le predette [posizione espressa] al competente Ministero per i dovuti atti consequenziali” ;*
- *“riserva di impugnare in tutte le competenti sedi gli esiti della predetta conferenza ove la stessa non tenga conto, motivatamente, della posizione espressa...”*

Con ulteriore nota del 16/11/2021 l’ente comunale ribadiva i contenuti della nota del 3/11/2021 ed in particolare rilevava che non si era tenuto *“assolutamente conto della richiesta di partecipazione telematica formulata dal Comune con la Nota prot. 90827”*

Si evidenzia all’uopo che dette note sono tardive, perché inviate dopo la chiusura della conferenza di servizi. Inoltre dette note non contengono nuove obiezioni/criticità rispetto a quelle già esaminate e superate, anche dallo stesso ente comunale. Dette note inoltre, contraddicono, senza apportare

ragioni di merito, la posizione espressa dal rappresentante comunale nella seduta di conferenza del 13/09/2021.

Con nota prot. 564041 del 15/11/2021 la Regione Campania ha inviato a tutti i partecipanti ai lavori della conferenza di servizi il verbale della seduta del 3/11/2021 e le succitate note del Comune di Acerra del 3/11/2021.

Con nota del 25/11/2021 la società SMART SEA ha contestato nel merito quanto indicato genericamente dal Comune di Acerra (cfr. aumento dei casi di contagio alla data del 03/11/2021), inoltre ha rilevato la tardività delle succitate note ed i molteplici rinvii (ben quattro) concessi dalla Regione Campania al Comune per poter esprimere il proprio parere. Inoltre il proponente evidenzia che *“il Comune di Acerra non solo ha rettificato il proprio parere negativo, unico espresso in sede di conferenza, in semplici “osservazioni”, ma nel merito dette osservazioni sono state anche superate, e lo stesso ente comunale insieme agli altri enti, si pronuncia favorevolmente sia per quanto concerne l’aspetto ambientale sia per quanto concerne la salute della popolazione.”*

La scrivente UOD fa presente di non aver mai negato al Comune di Acerra il diritto di partecipare ai lavori della conferenza di servizi de qua, così come confermato dalle plurime nuove convocazioni disposte a valle delle richieste di rinvii dell’amministrazione comunale, ribadendo che l’ultima richiesta di rinvio è pervenuta dopo la chiusura della conferenza di servizi.

CONSIDERATO CHE:

- a. il Comune di Acerra nella prima seduta di Conferenza del 13/09/2021 ha ritenuto, insieme agli altri Enti partecipanti, superate, sulla base della documentazione integrativa depositata agli atti nel corso della citata seduta dalla società proponente, le proprie osservazioni, riservandosi di esprimersi successivamente solo per l’aspetto acustico ed urbanistico dell’impianto;
- b. nel corso delle successive sedute del 17/09/2021, del 14/10/2021, del 22/10/2021, del 03/11/2021 il Comune non si è espresso in merito chiedendo ad ogni seduta il rinvio ad una successiva seduta, rinvio sempre accolto dalla Regione ma inutilmente, visto che l’ente ha sempre disertato il consenso;
- c. per i sopracitati aspetti urbanistico e acustico la Conferenza ha ritenuto:

- La classificazione urbanistica dell’area in esame (industriale – zona ASI) compatibile con il rilascio della autorizzazione in quanto il PRGRS Campania prevede che *“Il principale riferimento normativo per gli impianti appartenenti alle macrocategorie in parola è fornito dall’art. 196, comma 3 del d.lgs. 152/2006 secondo il quale la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime.*

Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzata alla riduzione dei rischi di movimentazione (inclusi anche i rischi di smaltimento illegale) e alla minimizzazione degli impatti da trasporto”

Tale assunto è in linea con quanto previsto dall’art. 196 comma 3 del d.Lgs. 152/2006 che così recita”. *Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento”.*

- L’aspetto acustico è stato valutato positivamente, a seguito di un’analisi di dettaglio, con il supporto di ARPAC che ai sensi della legge regionale n° 10/98 ha specifiche competenze in materia. Inoltre dalla perizia asseverata redatta da tecnico competente in acustica ambientale, depositata agli atti dalla società proponente si evince *“il rispetto dei limiti del Piano di zonizzazione Acustica vigente per il Comune di Acerra (NA) nei periodi di riferimento diurno e notturno”.*

Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 8 commi. 4 e 6::

“4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla

utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”.

....omissis....

“6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta”.

Nel caso in esame dalla documentazione redatta dal proponente e verificata da ARPAC non si prevede che si *“possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)”* della citata legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Tale legge va letta in combinato con il *“Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227”* che riporta *“Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.”*

- d. con le note del 3/11/2021 e 16/11/2021 il Comune di Acerra, in modo tardivo a conferenza chiusa con conseguente preclusione del contraddittorio procedimentale, ha espresso un mero dissenso, senza indicare nuove obiezioni/criticità rispetto a quelle già esaminate e superate, anche dallo stesso ente comunale, nella seduta di conferenza del 13/09/2021;
- e. con riferimento alle note postume dell'ente comunale la scrivente UOD precisa che il Comune ha superato le iniziali contrarietà al progetto nella seduta del 13/09/2021, ed i rilievi effettuati tardivamente non sono fondati in quanto, come già esplicitato in dettaglio:
- nell'area in esame non sono presenti vincoli escludenti del PRGRS ed a seguito di un'analisi di dettaglio l'iniziativa è stata valutata *“compatibile con il territorio”* anche dallo stesso ente comunale;
 - lo stesso consorzio ASI, ente a cui è demandata la valutazione degli insediamenti nelle aree industriali di sua competenza, ha più volte ribadito la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti. Si richiama all'uopo anche la convenzione di assegnazione del suolo stipulata tra il proponente e lo stesso Consorzio ASI in cui viene ribadito che il progetto è *“conforme al Piano Territoriale Regionale ed alle Norme Tecniche di Attuazione ed in particolare all'art. 7 del vigente Regolamento ASI in quanto eventuali limitazioni alla realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, anche sperimentali, devono essere regolate secondo il riparto di competenze assegnate in via esclusiva allo Stato e alle Regioni”*;
- f. che a norma dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi, l'autorizzazione unica al trattamento rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- g. che l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210), ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce titolo per realizzare e gestire l'impianto;
- h. l'ASL NA 2 Nord e l'EDA NA1, benché regolarmente invitati, non hanno partecipato alle riunioni di conferenza di servizi e non hanno espresso la propria posizione;

PRESO ATTO CHE:

- a. il Consorzio ASI con nota prot. 6100 del 3/12/2021, con riferimento alla convenzione stipulata in data 13/09/2021 con SMART SEA e registrata in data 17/09/21, ha trasmesso convenzione notarile (reg. 50783-1T/2021);
- b. che in data 14/12/2021 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

RITENUTO di dover rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla conferenza di servizi e in base ai pareri favorevoli ivi espressi dall'ARPAC, dal Consorzio ASI di Napoli, dall'Ente Idrico Campano, dalla Città Metropolitana di Napoli, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, e per tutto quanto sopra considerato, l'Autorizzazione Unica al trattamento rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi alla società SMART SEA srl, per la realizzazione e gestione dell'impianto "*Centro Ricerca, Innovazione, Trasferimento tecnologico e Sviluppo sostenibile per la Transizione ecologica - CRI TEST*", sito in Acerra (NA), località Pantano – identificato al Catasto Terreni del Comune di Acerra al foglio 20 particelle 616 e 144 e al foglio 27 particella 598.

VISTI:

- a) la legge 241/90 e ss.mm.ii. ;
- b) il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- c) la DGRC n. 8 del 15/01/2019, che disciplina il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- d) la D.G.R.n. 223/2019 che detta le norme in materia di prevenzione incendi

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta del RUP, dott. Bernardino Limone - che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali- di adozione del presente provvedimento

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato:

- 1. di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla conferenza di servizi e in base ai pareri favorevoli ivi espressi dall' ARPAC, dal Consorzio ASI di Napoli, dall'Ente Idrico Campano, dalla Città Metropolitana di Napoli , dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, e per tutto quanto sopra considerato, l'Autorizzazione Unica al trattamento rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi alla società SMART SEA srl, per la realizzazione e gestione dell'impianto "*Centro Ricerca, Innovazione, Trasferimento tecnologico e Sviluppo sostenibile per la Transizione ecologica - CRI TEST*", sito in Acerra (NA), località Pantano – identificato al Catasto terreni del Comune di Acerra al foglio 20 particelle 616 e 144, al foglio 27 particella 598;
- 2. di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza della società SMART SEA s.r.l., presentata in data 01/07/21, acquisita al prot. n. 369577 del 13/07/21, e delle successive integrazioni acquisite in atti;
- 3. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 208 comma 6 D.lgs. 152/206 e s.m.i. la presente autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali richiesti per l'esercizio dell'attività e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- 4. di dare atto** che l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 e 210), ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce titolo per realizzare e gestire l'impianto;
- 5. di dare atto** che la presente autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile

in conformità all'art.208 co.12 del D.Lgs. 152/06;

6. di stabilire che la società SMART SEA potrà effettuare le operazioni di gestione rifiuti R e D sui codici CER indicati nell'allegato "Tabella codici CER", con i limiti quantitativi, per le differenti tipologie di operazioni effettuabili all'interno del centro, di seguito indicati:

Tipologia di rifiuti	Limiti giornalieri
Non pericolosi	<10t/g (D13 – D14)
Non pericolosi	<5t/g (D8 – D9)
Non pericolosi	<20t/g (D15)
Non pericolosi	<5t/g (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9)

- la quantità massima teorica di rifiuti stoccabile contemporaneamente nel centro, come specificato nella relazione tecnica, è pari a:
 - 10.790 t di rifiuti non pericolosi;
 - 50 t di rifiuti pericolosi;

7. di specificare che:

- la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art.190 del DLgs. n.152/2006 e smi. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art.193 del DLgs. n.152/2006, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- la società SMART SEA dovrà rispettare quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato in conferenza di servizi o se non espressamente specificato a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e smi;
- di rimandare alla documentazione tecnica approvata in sede di conferenza di servizi tutto quanto non riportato nel presente decreto;
- per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, la società dovrà rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica e nella documentazione agli atti e a conferma ed integrazione di quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla DGR n.8/2019, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di stoccaggio e ai criteri di gestione;
- la società dovrà mantenere in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- la società dovrà attrezzare il capannone per lo stoccaggio per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- la società dovrà evitare il pericolo di incendi, prevedendo la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal DLgs. 81/08 smi;
- la società dovrà assoggettare i rifiuti non pericolosi originati dall'attività al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt.188-188bis-188ter-189 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- la società dovrà effettuare il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.183 lettera bb) punti da 1) a 5) del DLgs.152/2006;
- la società dovrà realizzare e gestire l'impianto nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
- il presente provvedimento sarà oggetto di riesame, da parte della scrivente UOD, qualora si dovessero prevedere modifiche sostanziali dell'impianto;
- la società dovrà custodire presso l'impianto il presente decreto (anche in copia), corredato di copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione, durante lo svolgimento dell'attività;

- 8. di subordinare** l'efficacia della presente autorizzazione al definitivo trasferimento del lotto oggetto della convenzione di assegnazione stipulata con il Consorzio ASI Napoli (prot. 50783-1/T);
- 9. di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato "QUADRO PRESCRITTIVO", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale oltre ad un corretto inserimento nel territorio e dovrà garantire quanto segue:
- a) per le emissioni in atmosfera il non superamento dei limiti previsti dal PMeC, e/o dal d.lgs. 152/06, e l'esecuzione delle indagini strumentali con l'esclusivo utilizzo degli standard e metodiche analitiche indicate nel PMeC;
 - b) eventuali superamenti dei valori indicati nel PMeC, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento, questo per i limiti autorizzati inferiori a quelli di legge;
 - c) per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica del comune interessato, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto nel quadro prescrittivo e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - d) per gli scarichi idrici il rispetto dei parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 Parte III All.5 Tab.3 col. B scarico in rete fognaria, nonché di tutto quanto previsto nel "quadro prescrittivo" e nel "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- 10. di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo approvato in sede di conferenza di servizi;
- 11. di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
- 12. di precisare** che le modalità operative, di sicurezza e gestionale che verranno adottate, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 8 del 15/01/2019 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 13. di prescrivere** che la Società assolverà tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al DPR 151/2011, alla DGRC 223/2019 e al D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 14. di prescrivere** che alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato;
- 15. di prescrivere** che, prima dell'inizio dell'attività, "*al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l'ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti*", il gestore dia adempimento a quanto previsto dall'art. 26 bis della Legge n. 132 del 01.12.2018 (G.U. n. 281 del 03.12.2018) di conversione del decreto legge n. 113 del 04.10.2018, e trasmetta il Piano di Emergenza al Prefetto territorialmente competente e a questa UOD;
- 16. di prescrivere** che il gestore prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Unica ex art 208 D.Lgs. 152/2006 ne dia comunicazione all'autorità competente;
- 17. di prescrivere** che, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, secondo il progetto autorizzato con il presente provvedimento, la società, a pena di decadenza dell'autorizzazione, presenti a questa U.O.D., apposita polizza fideiussoria, a favore del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta. La polizza deve essere calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione;
- 18. di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

19. di dare atto che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD;

20. di notificare il presente provvedimento alla SMART SEA s.r.l., con sede legale in Via Petrarca 80 Napoli;

21. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Acerra (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 NORD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, all'Ente d'ambito NA1;

22. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

Il Dirigente
Dott. Antonio Ramondo